

## ACCORDO QUADRO

Il giorno 21 febbraio 2011 presso la Confcommercio di orma si sono incontrati:

- per Blockbuster Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la "Società"), con sede legale via Cola Montano, 33 Milano, Mauro Bertolini, assistito da Mario Gentiluomo e M. Elisabetta Russo della Confcommercio Roma;
- per la FILCAMS CGIL : Sabina Bigazzi;
- per la FISASCAT CISL: Daniela Rondinelli;
- per la UILTUCS UIL: Gabriele Fiorino;

Presenti le RSA

(congiuntamente, anche le "Parti")


### PREMESSO CHE

la Società Blockbuster Italia S.p.A. per far fronte all'attuale stato di crisi economico e finanziario causato dal progressivo calo del fatturato e delle visite dei clienti presso i punti vendita, alla cui diminuzione si è contrapposta la maggiore incidenza dei costi fissi, intende attuare un apposito programma di risanamento che prevede anche una diversa programmazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi al pubblico, nonché il coinvolgimento delle attività della sede.

- (i) la Società, nell'ambito del sistema di consultazione sindacale, al fine di raggiungere intese orientate all'attuazione di programmi idonei a fronteggiare la situazione aziendale sopra descritta, ha incontrato le OO.SS. nazionali fornendo tutte le informazioni riguardanti l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, la situazione economica e finanziaria in cui versa la stessa nonché le misure atte a contrastarne le incidenze negative;
- (ii) la Società, con lettera datata 25.01.2011, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, ha comunicato formalmente alle OO.SS. l'intenzione di ricorrere alla CIGS ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. 218/2000 per i motivi ivi contenuti in quanto la riduzione degli orari di apertura al pubblico genererà una contestuale e diversa organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ad una diminuzione dell'orario di lavoro;
- (iii) nell'ambito degli incontri tenutisi in sede sindacale preventivamente e nel corso della suddetta procedura, le Parti hanno approfondito e discusso, le motivazioni nonché le modalità di applicazione della sospensione dei lavoratori coinvolti dalla CIGS;
- (iv) le Parti convengono che l'applicazione della CIGS permetterà di contrastare nel breve periodo gli effetti negativi della crisi economica e di settore che la Blockbuster sta attraversando;
- (v) le Parti convengono inoltre che l'applicazione delle CIGS avrà degli effetti diretti sull'organizzazione del lavoro per la quale necessita un intervento volto a limitarne le negatività oltre che a governarne le conseguenze.

### CONSIDERATO CHE

- ✓ la capogruppo americana Blockbuster Inc. dal mese di settembre 2010 è sottoposta ad una procedura concorsuale (c.d. Chapter 11) volta ad attuare un complessivo risanamento della situazione di grave dissesto finanziario in cui versa e che non è più in grado di intervenire con finanziamenti infragruppo a copertura delle perdite di esercizio e/o per eventuali ricapitalizzazioni della Società pertanto la Società



versa nella ineludibile necessità di raggiungere l'autosufficienza attraverso un risultato di esercizio positivo a partire dal 2011, pena la sua stessa sopravvivenza sul mercato;

- ✓ il ricorso alla CIGS non rappresenta l'unico strumento utile al perseguimento degli obiettivi sopra illustrati e meglio dettagliati nella lettera del 25.01.2011, in quanto il raggiungimento degli stessi, è strettamente legato ad una diversa riorganizzazione delle attività e del lavoro, che necessita del coinvolgimento di tutti i lavoratori. La conseguente nuova organizzazione del lavoro dovrà tenere conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa per il suo risanamento, e dei tempi di vita dei lavoratori.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

## **1. CIGS PER CRISI AZIENDALE**

La Società si impegna a richiedere la concessione del trattamento di CIGS con riduzione oraria media stabilita nella misura del 15% dell'orario settimanale.

Nello specifico la riduzione oraria sarà applicata con il criterio della rotazione per un periodo di 12 mesi, che coinvolgerà tutta la platea dei lavoratori dei n° 88 punti vendita, nonché fino ad un massimo di 4 lavoratori della sede.

### **1.1 Modalità di attuazione della CIGS**

#### **1.1.1. Sede**

Con riferimento all'accordo ministeriale sottoscritto in data odierna si precisa quanto segue:

L'Azienda dichiara che i lavoratori della sede da sospendere in CIGS saranno individuati secondo esigenze tecnico-organizzative, stante la necessità dell'azienda di salvaguardare la propria efficienza e tenuto conto della composizione professionale occupazionale.

L'Azienda dichiara che delle quattro figure professionali della sede, nr. 3 non potranno essere coinvolte dalla rotazione stante l'infungibilità delle stesse. Nel merito di quanto sopra, le Parti si incontreranno con le OO.SS. territoriali per individuare eventuali possibili soluzioni utili a contenerne le criticità.

#### **1.1.2 Punti vendita**

Per i punti vendita si concorda che la rotazione tra i lavoratori sarà effettuata tenuto conto della salvaguardia dell'efficienza e dell'organizzazione dell'attività aziendale su base settimanale e mensile. Per i lavoratori dei punti vendita coinvolti dalla CIGS, saranno accolte, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, richieste di sospensione a zero ore di quei lavoratori che ne manifestassero la volontà.

Durante il periodo di CIGS, qualora fosse necessario, per esigenze organizzative, tecniche e produttive di volta in volta emergenti ed in funzione delle ore necessarie a garantire il rispetto dei livelli di efficienza (ad es. malattie e ferie), saranno richiamati in servizio, prioritariamente, i lavoratori del punto vendita interessato.

Le Parti concordano inoltre che non saranno effettuate rotazioni con dipendenti adibiti ad altri punti vendita/altre funzioni presso la sede, in quanto le stesse comporterebbero complessi oneri organizzativi e genererebbero disfunzioni ed inefficienze.

Quanto alle tempistiche, presso la sede le sospensioni in CIGS avranno luogo a partire dal ~~31~~<sup>11</sup>02.2011, mentre per i punti vendita citati, le sospensioni in CIGS avranno luogo secondo i tempi opportuni per ciascun punto vendita, rispetto alla modifica degli orari di apertura al pubblico, e comunque sempre a partire dal ~~14~~<sup>11</sup>02.2011.

*IN LEGGASI 24.02.2011*

Qualora non sia possibile far ricorso ai lavoratori collocati in CIGS, si concorda che l'Azienda, in deroga alla normativa di legge in materia, potrà far ricorso, previa comunicazione alle OO.SS. dei territori interessati, a lavoratori somministrati nel periodo di CIGS.

## ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DURANTE LA CIGS

### 2.1 Orario di lavoro


Il nuovo programma di salvaguardia dell'attività aziendale, si realizzerà con la riduzione degli orari di apertura al pubblico. Data la specificità dei singoli territori in cui sono presenti negozi BlockBuster, le aperture al pubblico e lo schema di turnazione, degli orari di lavoro e dell'organizzazione del lavoro, saranno definiti in base alle specifiche esigenze di ciascun punto vendita attraverso i confronti a livello territoriale e/o di punto vendita.

Al fine di garantire la piena esigibilità delle aperture aziendali, su istanza di una delle Parti verranno attivati incontri territoriali, che dovranno individuare le opportune soluzioni sulla base dei seguenti principi:

- la programmazione di una adeguata ed equa rotazione fra i dipendenti in Cigs;
- valutazione dell'incidenza dei nuovi orari di apertura e chiusura sulle attività operative dei punti vendita, ivi compresa l'incidenza della programmazione degli orari durante il periodo estivo ;
- fermo restando il riposo settimanale previsto dal CCNL, una modulazione dell'orario di lavoro che permetta il recupero del lavoro eventualmente prestatato durante le festività, e comunque non oltre un mese successivo ferma restando la maggiorazione di cui al CCNL,; I riposi compensativi verranno fruiti a scelta del lavoratore compatibilmente con l'organizzazione delle attività del pdv e fatto salvo comunque quanto di seguito indicato. Ogni lavoratore dovrà presentare al proprio Store-Manager formale richiesta delle giornate utili per il riposo entro 7 giorni dalla prestazione festiva al fine di consentire una programmazione ottimale delle coperture dei negozi. Solo nel caso in cui le assenze, a qualunque titolo, nei negozi superino il 20% del personale, RSA e Store-Manager potranno concordare diverse modalità di fruizione.
- una modulazione dell'orario che preveda lo smaltimento dei recuperi delle festività lavorate, dei Rol e delle ferie.

Le Parti concordano inoltre che, l'attuazione degli accordi territoriali, sarà verificata tra RSA, ove presenti e Store Managers.

Le Parti si incontreranno a livello nazionale al fine di verificare l'attuazione del presente accordo nonché analizzare eventuali problematiche sorte a livello territoriale.



### 2.3 Part-Time

Le Parti concordano inoltre di prorogare sino al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'art. 72 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in relazione al relativo punto 2, lettera d).

Per la gestione del piano d'intervento di integrazione salariale e dei livelli occupazionali l'azienda incontrerà le OO.SS. territoriali su specifica richiesta delle stesse e/o con cadenza trimestrale al fine di verificare lo stato di attuazione del piano d'integrazione salariale.

A livello nazionale le Parti si incontreranno per valutare l'andamento e gli effetti del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

